

maggiore di sei, da pronunciarsi dal tribunale nella sentenza di condanna. »

IL PRESIDENTE. A questo articolo il deputato Bertrand propone il seguente emendamento.

Calcolate tutte le multe in danaro surrogate ai giorni di carcere nello stesso numero di lire per cadun giorno, si direbbe:

Al primo paragrafo:

« Da sei giorni a tre mesi, o con una multa da lire 24 a lire 360. »

Al primo alinea:

« Da 15 giorni a un anno, o con una multa da lire 60 a lire 1,440. »

Nel secondo alinea:

« Di un mese, e non maggiore di sei, o con una multa di lire 120 a lire 720. »

Il proponente è invitato a svilupparlo.

BERTRAND. È gran pregio della legge l'essere nelle sue disposizioni consentanea sempre e conseguente con se medesima, e che movendo dalla stessa misura non si contraddice mai nelle sue parti.

Dunque nei varii paragrafi del nostro articolo non deggiono le multe surrogate ai giorni di carcere venir calcolate, come interviene nel progetto, ora a quattro lire circa per ogni giorno, ora molto più, ora meno. Vorrei che un numero stesso di lire corrispondesse costantemente in ogni paragrafo a ciascheduna unità di giornate. Così una ragione o regola, e non già l'arbitrio, avrà informata la legge. Mercè la legge appunto viene a regnar la ragione invece dell'arbitrio. Dunque cominci ella stessa dall'essere ragionevole.

DEGIORGI. Le osservazioni e l'emendamento del deputato Bertrand riflettono tutto in genere l'articolo; in conseguenza crederei di avere la preferenza per presentare alla Camera una parziale variazione all'alinea primo dell'articolo.

IL PRESIDENTE. Faccio osservare al preopinante che io non poteva dare la priorità ad un emendamento che non conosceva. Il deputato Bertrand ha presentato un emendamento all'articolo; io non ho potuto a meno che darne lettura ed ammetterlo a svilupparlo.

DEGIORGI. Mi permetta intanto di spiegare il mio brevemente, e conosciuto che sia, potrà vedere quale debba essere preferito.

L'articolo 6 della Commissione dichiara che i contravventori alle disposizioni dell'articolo 2 saranno puniti col carcere da sei giorni a tre mesi, e con una multa da lire 25 a lire 500.

La multa, secondo è definita dal Codice penale, consiste nel pagamento di una somma superiore a lire 51; quando la condanna riflette il pagamento di una somma inferiore a L. 50, il Codice penale non la chiama multa, ma la chiama col nome di ammenda; quindi mi pare che, a meno che la Commissione, cosa che io non credo, abbia voluto colle disposizioni speciali della legge che è in discussione variare l'insieme delle disposizioni generali della legislazione penale, non si possa parlare di multa, alludendosi ad una somma ascendente solo a lire 25, ma si debba parlare di ammenda; per conseguenza credo sia il caso di dover sostituire queste parole a quelle dell'articolo: o con ammenda o con multa estensibile, la prima a lire 25, la seconda a lire 500.

BROGLIO. Io non ho nessuna difficoltà a che venga adottata la redazione del preopinante, quantunque io creda che la parola multa, come più generale, possa applicarsi a tutti i casi; ma, ripeto, la Commissione accetta l'introduzione della parola ammenda. Non si potrebbe però dire: estensi-

bile l'ammenda fino a lire 25, perchè questo è il primo termine da cui si parte, non l'ultimo a cui si giunge; sarebbe dunque il caso di dire: con un'ammenda o multa da lire 25 a 500. Così sarebbe ammenda la pena da lire 25 fino a 50; e diverrebbe poi multa progredendosi nella scala ascendente.

BERTRAND. Lo scopo del mio emendamento non è altro che quello di ridurre il progetto di legge ad uniformità nella quota di multa per cadun giorno di carcere, non vi essendo ragione per cui il giorno di carcere si paghi ora 4, ora 8, ora 2 lire. Vorrei che nelle varie disposizioni dell'articolo sesto sempre corrispondesse lo stesso numero di lire a ciascuna giornata della stessa prigionia. Nè il preopinante saprebbe addurre una buona ragione per cui, sei giorni pagando sole lire 25, tre mesi, cioè 90 giorni, debbano poi pagare 500 lire, contando nel primo caso il giorno a circa lire 4, e nel secondo caso a circa lire 6. Ecco il caso del mio emendamento.

IL PRESIDENTE. Domando se è appoggiato.

(Appoggiato.)

È aperta la discussione sul medesimo.

GENINA. Io farò osservare che il ragionamento dell'onorevole deputato non sarebbe applicabile nella presente specie. Poichè lo spirito della legge, come è presentata dalla Commissione, non suppone un fine unico, come sarebbe quello del carcere, nel quale debba convertirsi la pena pecuniaria, quando l'individuo che deve subirla non possa pagarla.

Egli è solamente in questo caso che si deve valutare la libertà dell'individuo, la quale, secondo l'economia della nostra legge, viene valutata realmente da 3 a 4 franchi al giorno; ma nella fatta specie l'idea della Commissione si è di lasciare in arbitrio del giudice di applicare o la pena pecuniaria od il carcere; di maniera che non è il caso di convertire la pena pecuniaria nel carcere, ma è di applicare la sola pena pecuniaria. Potrebbe anche il giudice applicarle ambedue, ed in questo caso si dovrebbe in primo luogo infliggere la pena pecuniaria come verrebbe dal giudice stabilita. Poi, se non potesse il condannato pagarla, si convertirebbe la multa in quella pena sussidiaria del carcere, la quale deve tener luogo della medesima. Quindi mi sembra che il sistema della Commissione sia chiaro e preciso, e che non sia qui il caso di valutare la libertà dell'individuo come viene proposto dal preopinante, e perciò che debba sempre ogni giorno di carcere essere pareggiato alla multa di lire 4.

BERTRAND. Le ragioni addotte dal preopinante non iscarsano punto l'inconveniente nell'articolo nella fissazione delle multe surrogate al carcere; si vede dall'articolo che è in facoltà dei tribunali di surrogare alternativamente le multe al carcere, oppure di cumular le due pene.

Ora, sia che entrambe s'infliggano, sia che si dia l'una delle due soltanto, sarà sempre necessario che la legge parta da una regola stessa, e che, se in una legge la giornata di carcere è calcolata quattro franchi, in un altro luogo la stessa non sia calcolata dieci o quindici, oppure trenta. Questo è un capriccio, questo è un arbitrio; nè una giornata di carcere in una punizione potrebbe valere diversamente che una giornata dello stesso carcere in altra punizione.

GENINA. Io farò una semplice osservazione: la legge, come si è presentata, dice che il giudice deve applicare le pene; dunque secondo i termini della legge il giudice deve applicare queste pene come sono portate dalla legge; se accade poi che un individuo il quale sia condannato nella pena pecuniaria non si trovi in istato di soddisfarla, allora viene il caso della surrogazione, cosa che non è contemplata nella legge, cosa che deve determinarsi dalla legge generale presso